

La Corte africana offre un'interpretazione estensiva dei requisiti di ammissibilità delle comunicazioni per sanzionare la violazione dei diritti di difesa in Tanzania nei confronti di ricorrenti indigenti e in stato di detenzione

# La Corte africana offre un'interpretazione estensiva dei requisiti di ammissibilità delle comunicazioni per sanzionare la violazione dei diritti di difesa in Tanzania nei confronti di ricorrenti indigenti e in stato di detenzione<sup>\*</sup>

Nota a [ACtHPR, sentenza del 28 settembre 2017, Onyachi e altri c. Tanzania](#)

Il 28 settembre 2017, nel corso dell'ottava sessione straordinaria, la Corte africana per i diritti dell'uomo e dei popoli (di seguito la Corte) ha condannato la Repubblica Unita di Tanzania per aver violato il diritto alla libertà personale (art. 6 della Carta africana) e il diritto all'equo processo (art. 7 della Carta) di due cittadini keniani accusati dallo Stato convenuto di aver commesso i reati di furto e rapina a mano armata.

Il caso, portato all'attenzione della Corte dall'associazione forense *Pan African Lawyers Union (PALU)*, particolarmente attiva in Tanzania, si presenta meritevole di interesse non solo per la tortuosa vicenda giudiziaria che vede protagonisti i due ricorrenti, ma anche perché costituisce l'occasione per riflettere sulle reali capacità dello Stato convenuto di garantire i diritti giudiziari contenuti nella Carta. In questa prospettiva si fa notare che la Corte, nel corso delle ultime 3 sessioni, ha ripetutamente condannato la Tanzania per violazioni inerenti il diritto all'equo processo. In particolare, le sentenze dell'organo dimostrano in maniera incontrovertibile le difficoltà dello Stato di rispettare i diritti di difesa degli imputati enunciati nell'art. 7.1 (c) della Carta che sancisce specificamente “*the right to defense, including the right to be defended by counsel of his choice*”<sup>1</sup>.

---

\* Nota valutata dalla direzione del Focus.

<sup>1</sup> In tal senso, è possibile consultare le recenti sentenze della Corte relative ai casi *Christopher Jonas V. Tanzania* (2017), *Nganyi V. Tanzania* (PALU) (2016), *Mohamed Abubakari V. Tanzania* (2016) e *Alex Thomas V. Tanzania* (2015).

Con riguardo specifico al caso in commento, si rammenta che la vicenda giudiziaria prende avvio in Kenya dove il 30 novembre 2002 i ricorrenti vengono arrestati e citati in giudizio dinanzi al giudice di Nairobi perché sospettati di aver commesso una rapina a mano armata in Tanzania.

A seguito della richiesta di estradizione della Tanzania, il 21 marzo 2003 il magistrato keniano autorizzava il trasferimento dei detenuti nello Stato confinante e concedeva ai ricorrenti 14 giorni per impugnare l'ordine di estradizione. Già il 22 marzo 2003, ben prima che il termine previsto per l'impugnazione scadesse, i ricorrenti venivano estradati e trasferiti nella stazione centrale di polizia di Dar es Salaam. Il 26 marzo 2003 i due cittadini keniani comparivano dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato convenuto e venivano chiamati a rispondere del reato di cospirazione nella realizzazione di un reato (sezione n. 384 del codice penale della Tanzania) e rapina a mano armata (sezione n. 285 e 286 del codice penale della Tanzania). L'11 marzo 2005 il magistrato di Dar es Salaam emetteva il giudizio e i ricorrenti venivano assolti dai reati a loro contestati. Nonostante la piena assoluzione, il giorno stesso del rilascio le autorità di polizia della Tanzania procedevano di nuovo all'arresto e conducevano i ricorrenti in prigione, peraltro *incommunicado*<sup>2</sup>. Senza fornire alcuna giustificazione rispetto alla necessità di un secondo arresto, le autorità dello Stato convenuto imputavano a carico dei ricorrenti due nuovi capi d'accusa: il reato di furto (sezione n. 265 del codice penale) e il reato di rapina armata, ma questa volta con riferimento alla sezione n. 287 del codice penale. Secondo la tesi sostenuta dai ricorrenti, le nuove accuse, seppur formalmente diverse dai reati per i quali gli imputati erano già stati assolti, si riferivano esattamente ai medesimi fatti già esaminati dalla Corte di Dar es Salaam.

Il 19 dicembre 2005 l'Alta Corte di Tanzania, ribaltando il giudizio emanato dal Magistrato di Dar es Salaam, condannava i due ricorrenti alla pena di 30 anni di reclusione, pena che veniva confermata anche nella sentenza della Corte di appello del 24 dicembre 2009.

Dopo circa due anni dalla pronuncia in appello, il 2 novembre 2011 le autorità dello Stato convenuto consegnavano le copie della sentenza ai ricorrenti che finalmente venivano posti in condizione di presentare ricorso. Il 9 giugno 2013 uno dei ricorrenti chiedeva il riesame della sentenza ma il ricorso veniva rigettato dal Tribunale competente che, senza tener conto del ritardo con cui i ricorrenti avevano ricevuto la documentazione processuale, dichiarava inammissibile la richiesta.

---

<sup>2</sup> Secondo la tesi sostenuta dalla difesa dei due ricorrenti, a seguito del secondo arresto i due cittadini keniani sarebbero stati detenuti in condizioni particolarmente dure: in isolamento completo, senza contatti né con i familiari né tantomeno con i propri legali e per di più privati di cibo. Tale regime di detenzione viene definito "*incommunicado*".

Al termine di questo complesso iter giudiziario, il 7 gennaio 2015, i due cittadini keniani presentavano una comunicazione alla Corte africana per i diritti umani e dei popoli accusando tanto lo Stato convenuto quanto il loro Stato di origine, ossia il Kenia, di aver violato diversi diritti della Carta.

Per quanto concerne lo Stato del Kenia, i ricorrenti lamentano una serie di violazioni tutte riconducibili ai diritti giudiziari garantiti dall'art. 7 della Carta. In particolare, seguendo le argomentazioni accusatorie dei ricorrenti, la prima violazione del diritto all'equo processo si sarebbe verificata proprio nel loro Stato di origine dove i due soggetti sarebbero stati arrestati e reclusi per 3 settimane senza essere informati sui motivi della detenzione. In aggiunta, fa notare ancora l'accusa, che il trasferimento in Tanzania sarebbe avvenuto non solo in assenza di un accordo di estradizione tra i due Stati ma anche prima che scadessero i termini per impugnare il mandato. In questo modo, prosegue l'accusa, sarebbe stato impedito ai ricorrenti di esercitare il loro diritto di difesa contro l'ordine di trasferimento.

Rispetto alla condotta dello Stato convenuto, i ricorrenti lamentano diverse violazioni della Carta che interessano non soltanto il diritto ad un equo processo (art. 7), ma anche il diritto alla libertà personale (art. 6) e l'obbligo per gli Stati parti di adottare misure necessarie per garantire l'effettività dei diritti contenuti nella Carta (art. 1).

Con riferimento specifico all'art. 6 della Carta, il legale dei ricorrenti rammenta che dopo l'assoluzione emanata dal giudice di Dar es Salaam, i due cittadini keniani sono stati immediatamente ricondotti in carcere e sottoposti ad un regime detentivo *incommunicado*. L'arresto, fondato sui medesimi fatti per cui già era intervenuta l'assoluzione, rappresenterebbe, secondo la tesi dell'accusa, una limitazione arbitraria della libertà personale. In aggiunta, il regime detentivo applicato configurerebbe una violazione dell'art. 5 della Carta che impone agli Stati parti il rispetto della dignità umana e impone loro il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti<sup>3</sup>.

Ulteriori lamentele dei ricorrenti riguardano l'art. 7 della Carta. Rispetto a tale norma la tesi accusatoria pone in evidenza una serie di violazioni che lo Stato convenuto avrebbe posto in essere con riferimento specifico ai diritti di difesa degli imputati (art. 7.1 (c) della Carta).

Una prima violazione del diritto di difesa si sarebbe verificata a seguito della mancata considerazione, da parte della Corte di appello, dell'alibi presentato dai due imputati. Secondo la tesi sostenuta dall'accusa,

---

<sup>3</sup> Più precisamente, l'art. 5 della Carta sancisce che *"Every individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a human being and to the recognition of his legal status. All forms of exploitation and degradation of man particularly slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman or degrading punishment and treatment shall be prohibited"*.

infatti, i passaporti dei due ricorrenti dimostrerebbero chiaramente che al momento della realizzazione del reato i due soggetti non si trovavano in Tanzania, bensì in Kenia. Tale elemento non sarebbe stato adeguatamente considerato dalle autorità giudiziarie dello Stato convenuto che avrebbero, dunque, condannato ingiustamente i due assistiti.

Una seconda violazione dell'art. 7.1 (c) della Carta, secondo la tesi sostenuta dall'accusa, si sarebbe verificata nel processo di appello, dove, lo Stato convenuto non avrebbe garantito assistenza legale ai due ricorrenti, nonostante la loro indigenza. Ancora con riferimento ai diritti di difesa, in ultimo, i ricorrenti pongono in rilievo il ritardo con cui avrebbero ricevuto la documentazione necessaria per impugnare la sentenza di appello. Tale ritardo avrebbe determinato la non ammissibilità del ricorso presentato contro la sentenza e impedito loro di esercitare i diritti di difesa.

Oltre a queste lamentele che riguardano specificamente il diritto ad un equo processo, i due ricorrenti avanzano anche presunte violazioni dell'art. 3 della Carta<sup>4</sup> (eguaglianza dinanzi alla legge) nonché violazioni generiche dei principi generali della normativa internazionale dei diritti umani. Rispetto a queste violazioni, le argomentazioni dei ricorrenti si presentano piuttosto vaghe e generiche e per tale motivo verranno immediatamente rigettate dalla Corte.

Per completare il quadro accusatorio, i ricorrenti rammentano che l'accertamento delle violazioni sopra richiamate comporterebbe altresì la violazione dell'art. 1 della Carta secondo cui *“The Member States of the Organization of African Unity parties to the present Charter shall recognize the rights, duties and freedoms enshrined in this Chapter and shall undertake to adopt legislative or other measures to give effect to them”*.

Dinanzi a tali accuse, le argomentazioni difensive dello Stato convenuto si presentano piuttosto confuse e soltanto raramente efficaci.

In primo luogo, lo Stato convenuto tenta di minare alla base la giurisdizione della Corte affermando che i ricorrenti avrebbero sollevato tali accuse *“for the first time before this Court and, their determination would require the Court to sit as a court of first instance”* (par. 28). Tale affermazione, seppur non precisata nel corso della procedura, sembra assumere un duplice significato: da un lato, la Tanzania tenta di ricordare alla Corte il principio di sussidiarietà della giurisdizione internazionale<sup>5</sup>, dall'altro sembra far presente al medesimo

---

<sup>4</sup> L'art. 3 stabilisce che *“1. Every individual shall be equal before the law. 2. Every individual shall be entitled to equal protection of the law”*.

<sup>5</sup> Tale principio stabilisce che l'intervento giurisdizionale degli organi internazionali è sussidiario rispetto a quello dell'ordinamento interno che è, invece, prioritario.

organo di non essere mai venuta a conoscenza delle violazioni lamentate dai ricorrenti e di non aver avuto l'opportunità di rimediare.

In secondo luogo, le argomentazioni dello Stato convenuto mirano ad escludere l'ammissibilità della comunicazione sotto due profili specifici: il mancato esperimento dei ricorsi interni (art. 56.5) e il termine di presentazione del ricorso dinanzi alla Corte (art. 56.6). Sotto il primo profilo lo Stato convenuto sostiene che i ricorrenti non avrebbero esaurito tutti i ricorsi interni visto che non hanno adito l'Alta Corte di Tanzania. Con riferimento all'art. 56.6, lo Stato convenuto, invece, fa notare che il tempo intercorso tra la data dell'ultimo giudizio interno (2 novembre 2011 per il ricorrente che non ha avanzato ricorso e 9 giugno 2014 per il ricorrente che invece ha presentato ricorso) e la data di ricezione della comunicazione da parte della Corte (7 gennaio 2015) dovrebbe considerarsi oggettivamente troppo lungo. Per tali ragioni la comunicazione presentata dai ricorrenti dovrebbe ritenersi inammissibile.

In ultimo, lo Stato convenuto propone una serie di osservazioni volte ad eccepire nel merito le accuse che gli vengono rivolte dai ricorrenti. In particolare, rispetto alla violazione dell'art. 6 della Carta, la Tanzania fa notare che il secondo arresto dei ricorrenti è avvenuto sulla base di nuovi capi di imputazione, pertanto dovrebbe considerarsi lecito. Inoltre, lo Stato convenuto sostiene che, a seguito di quell'arresto, i due ricorrenti non sarebbero stati vittime di un regime detentivo *incommunicado* e, a tal proposito, invita l'accusa a produrre prove concrete di tale violazione.

Con riferimento specifico alle violazioni dell'art. 7.1 (c) della Carta, lo Stato presenta una serie di osservazioni volte a confutare parte delle accuse dei ricorrenti. In tal senso, la Tanzania rammenta che, seppure il passaporto dei due ricorrenti dimostrerebbe l'assenza dei due soggetti dal luogo del reato, un testimone oculare li avrebbe identificati provando, di fatto, la presenza dei cittadini keniani sul territorio dello Stato convenuto. La testimonianza oculare, dunque, sarebbe stata alla base dell'esclusione dell'alibi dei ricorrenti i quali, secondo lo Stato convenuto, sarebbero arrivati in Tanzania in modo illecito. In aggiunta, la difesa dello Stato, pur ammettendo di aver inoltrato con ritardo le copie della sentenza ai ricorrenti, non manca di evidenziare che il rigetto del ricorso presentato da uno dei due imputati contro la sentenza di appello è stato determinato da questioni di merito e non dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di riesame.

Attraverso tali argomentazioni, dunque, lo Stato convenuto sostiene la correttezza dell'iter giudiziario interno ed eccepisce le accuse relative alle violazioni dell'art. 7.1 della Carta<sup>6</sup>.

In ultimo, rispetto alle violazioni dell'art. 3 della Carta e alle presunte violazioni dei principi della normativa internazionale dei diritti umani, la Tanzania pone in evidenza la vaghezza delle lamentele presentate dai ricorrenti e, per tale ragione, chiede alla Corte di archivarle.

Ora che abbiamo illustrato le posizioni di entrambe le parti, procediamo ad analizzare il giudizio della Corte che mira, innanzitutto, a stabilire la propria giurisdizione sul caso in questione. In tal senso, la Corte afferma fin da subito la propria competenza ai sensi dell'art. 3 del protocollo I che riconosce la giurisdizione dell'organo *“to all cases and disputes submitted to it concerning the interpretation and application of the Charter, this Protocol and any other relevant Human Rights instrument ratified by the States concerned”*. In aggiunta, la Corte fa notare che, anche se molte accuse presentate dai ricorrenti non sono mai state esplicitate dinanzi agli organi interni, esse rappresentavano *“the bundle of rights and guarantees” that were related to or were the basis of their appeals”* (par. 54) Secondo la Corte, dunque, le lamentele dei ricorrenti erano implicitamente contenute nei ricorsi presentati dinanzi agli organi interni, pertanto, le autorità giudiziarie della Tanzania hanno avuto ampia opportunità di sanare tali violazioni. Con questa motivazione la Corte afferma che *“the substance of the Application falls within the ambit of the material jurisdiction of the Court”* (par. 36).

Ancora con riferimento alla propria giurisdizione la Corte non manca di notare che le accuse rivolte dai ricorrenti contro lo Stato del Kenia non possono essere esaminate dal momento che tale Stato non ha inoltrato la dichiarazione prevista dall'art. 34.6 del Protocollo<sup>7</sup>. Tale disposizione stabilisce, attraverso una lettura combinata con l'art. 5.3<sup>8</sup> del medesimo strumento giuridico, il titolo della Corte a giudicare le comunicazioni individuali contro gli Stati che effettuano la dichiarazione in essa contenuta. In aggiunta, la Corte sottolinea che i tentativi di coinvolgere nel procedimento lo Stato del Kenia, attraverso il ricorso agli

---

<sup>6</sup> Lo Stato convenuto manca di eccepire l'accusa secondo cui i ricorrenti non avrebbero goduto di tutela legale d'ufficio nel corso del processo di appello. Non presentando alcuna osservazione contro tale accusa la Tanzania sembra confermare la presunta violazione.

<sup>7</sup> L'art. 34.6 del protocollo I prevede che *“At the time of the ratification of this Protocol or any time thereafter, the State shall make a declaration accepting the competence of the Court to receive cases under article 5 (3) of this Protocol. The Court shall not receive any petition under article 5 (3) involving a State Party which has not made such a declaration”*.

<sup>8</sup> L'art. 5.3 del protocollo I stabilisce che *“The Court may entitle relevant Non Governmental organizations (NGOs) with observer status before the Commission, and individuals to institute cases directly before it, in accordance with article 34 (6) of this Protocol”*.

artt. 35 (2) (b) e 35 (4) (b)<sup>9</sup> delle regole di procedura, non hanno avuto alcun esito e che il Kenia ha rifiutato di partecipare alla procedura sotto qualsiasi veste.

Una volta definita la propria giurisdizione, la Corte esamina le obiezioni sollevate dallo Stato convenuto rispetto ai requisiti di ricevibilità. In particolare, la Corte rammenta che le condizioni di ammissibilità di una comunicazione individuale sono stabilite dall'art. 56 della Carta e dall'art. 40 delle regole di procedura, disposizione quest'ultima che ricalca nella forma e nel contenuto la precedente. Nel caso in esame, la Corte nota che le osservazioni dello Stato convenuto si riferiscono specificamente ai requisiti stabiliti dall'art. 56.5 e 56.6 della Carta. Con riguardo specifico all'art. 56.5, si rammenta che la disposizione stabilisce l'obbligo per i ricorrenti di esperire tutti i ricorsi interni offerti dall'ordinamento domestico prima di adire la Corte, pena il rigetto della comunicazione<sup>10</sup>. L'art. 56.6, invece, prevede che sono ricevibili esclusivamente quelle comunicazioni che vengono inoltrate entro un periodo di tempo ragionevole dall'esaurimento dei rimedi interni.

Con riferimento specifico all'art. 56.5, lo Stato convenuto sosteneva che i ricorrenti non hanno tentato tutte le vie giudiziarie offerte dall'ordinamento interno in quanto avrebbero potuto far valere le proprie ragioni dinanzi all'Alta Corte di Tanzania. Rispetto a tale argomentazione la Corte osserva che il ricorso all'Alta Corte di Tanzania, suggerito dallo Stato convenuto, non è un ricorso comune ed è consentito solo in circostanze eccezionali. Per tale ragione il requisito del previo esaurimento dei ricorsi interni può ritenersi soddisfatto.

La Corte passa poi ad esaminare la conformità della comunicazione rispetto all'art. 56.6 e valuta se la comunicazione è giunta alla Corte entro un periodo di tempo ragionevole dall'esaurimento dei rimedi domestici. In tal senso, la Corte nota che uno soltanto dei ricorrenti ha presentato ricorso contro la sentenza di appello e che tale ricorso è stato rigettato dalle autorità giudiziarie della Tanzania il 9 giugno 2014. Per questo ricorrente, dunque, è a partire da tale data che deve essere calcolato il periodo di tempo rilevante ai sensi dell'art. 56.6. Riguardo invece al ricorrente che non ha presentato ricorso contro la sentenza di appello, la Corte osserva che il periodo di tempo utile ai fini dell'art. 56.6 deve essere conteggiato dalla data di ricevimento delle copie della sentenza, ossia il 2 novembre 2011.

---

<sup>9</sup> L'art. art. 35.2 (b) delle regole di procedura stabilisce che “*The Registrar shall forward copies of the application where applicable to the: [...] b) State Party whose citizen is a victim of the alleged violation*”, mentre l'art. 35.4 (b) sancisce che “*In forwarding applications [...] the Registrar shall invite: [...] b) any other State Party that may wish to intervene in the proceedings*”.

<sup>10</sup> Affinché l'obbligo dei ricorsi interni sia considerato perentorio la Corte, sull'esempio della Corte europea dei diritti umani, ha stabilito nella sua giurisprudenza che i rimedi interni debbano essere effettivi e disponibili e non solamente formali.



Una volta stabiliti i termini temporali utili per il calcolo, la Corte osserva che il tempo impiegato dai ricorrenti per inoltrare la comunicazione (7 mesi per il primo ricorrente e 3 anni e 2 mesi per il secondo) dovrebbe considerarsi eccessivo ai fini dell'art. 56.6. In particolare, con riferimento specifico al secondo ricorrente la Corte ritiene che *“three years and two months' time is relatively long to bring an Application to the Court”* (par. 68). Superando questa considerazione preliminare la Corte osserva che le condizioni personali dei due ricorrenti, *“incarcerated and indigent person without the benefit of legal education and legal assistance until this Court”* (par. 68), possano consentire comunque l'accoglimento della comunicazione. Prima di continuare l'esame della sentenza è utile soffermarci su questo aspetto. La Corte sembra individuare nella situazione di indigenza dei ricorrenti e nella loro condizione di detenzione, un elemento di derogabilità alla norma generale prevista dall'art. 56.6 della Carta. Infatti, la Corte ammette che in situazioni di non indigenza dei ricorrenti, il tempo di 3 anni e 2 mesi, impiegato per presentare la comunicazione dovrebbe considerarsi eccessivo e quindi determinare la non ammissibilità della domanda.

In breve, ciò che emerge in maniera chiara è che la Corte, considerando la condizione di povertà dei ricorrenti, l'assenza di ogni assistenza giuridica fornita agli stessi e il loro stato detentivo, abbia interpretato in maniera estensiva l'art. 56.6 della Carta. Tale interpretazione appare certamente un elemento apprezzabile in quanto si muove nella direzione di una maggior tutela dei ricorrenti e verso un ampliamento dei termini utili per la presentazione delle comunicazioni. A questo aspetto positivo va però contrapposto il rischio che la motivazione offerta dalla Corte, ossia l'indigenza e la condizione di detenzione dei ricorrenti, seppur presentata dall'organo come elemento eccezionale, possa rappresentare la regola nel continente africano dove gran parte dei ricorrenti versa in una condizione di estrema povertà<sup>11</sup>.

Continuando l'esame della sentenza in commento, procediamo ora ad analizzare il giudizio di merito della Corte.

La Corte nota come le rivendicazioni dei ricorrenti si riferiscano in particolare agli artt. 1, 3, 5, 6 e 7 della Carta.

Con riferimento specifico all'art. 7 della Carta, la Corte riprende le accuse dei ricorrenti secondo cui il loro alibi non sarebbe stato correttamente valutato dai Tribunali dello Stato convenuto e ciò avrebbe comportato una violazione del diritto all'equo processo. Ritenendo affidabile la tesi accusatoria, la Corte afferma che,

---

<sup>11</sup> È bene rammentare che, la sussistenza degli elementi individuati dalla Corte ai fini di un'estensione dei criteri previsti nell'art. 56.6 (indigenza e detenzione), andrebbe valutata sulla base del criterio di ragionevolezza che implica, sempre, un esame individuale dei casi.

seppure un testimone oculare avrebbe identificato i due cittadini keniani, tale elemento non sarebbe di per sé sufficiente all'incriminazione e le autorità giudiziarie interne avrebbero dovuto dare maggiore rilevanza alle prove presentate dagli imputati<sup>12</sup>. Per tale ragione la Corte ravvisa una prima violazione dei diritti di difesa garantiti dall'art. 7.1 (c) della Carta.

Ancora con riferimento all'art. 7.1 (c) la Corte ricorda come tale norma comporti per lo Stato l'obbligo di garantire ad ogni individuo il diritto di difendersi e di godere di assistenza legale. Nel caso di specie, lo Stato convenuto non avrebbe rispettato il diritto di difesa degli imputati dal momento che non avrebbe fornito difesa legale agli imputati nel processo di appello. Per tale motivo “*The Court [...] concludes that the failure of the Respondent to provide the Applicants with free legal aid in the Court of Appeal was a violation of their right to defense under article 7 (1) (c) of the Charter*” (par. 112). Seguendo l'analisi della Corte, le violazioni del diritto di difesa interesserebbero anche un altro aspetto della vicenda in questione. In particolare, la Corte nota come il ritardo nella consegna delle copie della sentenza di appello ai ricorrenti abbia impedito loro di impugnare in tempi rapidi tale provvedimento limitando di nuovo il loro diritto di difendersi.

Oltre a queste molteplici violazioni del diritto di difesa, nel corso dell'esame la Corte riscontra anche la violazione dell'art. 6 della Carta (libertà personale). A tal proposito, la Corte fa notare che il secondo arresto effettuato senza alcuna giustificazione da parte dello Stato convenuto e fondato essenzialmente sui medesimi fatti per cui i due imputati erano già stati assolti, rappresenta una violazione arbitraria del diritto alla libertà personale. In tal senso, lascia perplessi come la Corte, pur ravvisando la circostanza per cui il secondo arresto si sarebbe basato esattamente sui medesimi fatti già esaminati dal magistrato di Dar es Salaam manca di ravvisare in tali circostanze una violazione del principio del *ne bis in idem*<sup>13</sup> e quindi un'ulteriore violazione dell'art. 7 della Carta.

In ultimo la Corte rileva che l'accertamento di comportamenti antiggiuridici rispetto agli artt. 6 e 7 della Carta comporta una conseguente violazione dell'art. 1 della stessa laddove stabilisce l'obbligo per gli Stati parti, non solo di rispettare e garantire il godimento dei diritti contenuti nel documento, ma anche quello di adottare le misure legislative o di altra natura necessarie per renderli effettivi.

---

<sup>12</sup> Si fa notare come, nel giudizio della Corte, una testimonianza oculare possa assumere meno rilevanza rispetto all'alibi dei ricorrenti che per provare la loro assenza dal territorio della Tanzania avevano presentato solo il passaporto dove non sarebbe riportato il timbro dell'espatrio.

<sup>13</sup> Per un approfondimento del principio del *ne bis in idem* nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, si veda A. IERMANO, *La nozione di pena tra forma e sostanza nel sistema di tutela europeo*, Bari, 2018.

Nel disposto finale, dunque, la Corte afferma l'avvenuta violazione degli artt. 1, 6 e 7 della Carta e ordina alla Tanzania *“to take all necessary measures that would help erase the consequences of the violations established, restore the preexisting situation and re-establish the rights of the Applicants. Such measures could include the release of the Applicants”*<sup>14</sup>.

Al termine della nostra analisi giuridica, ciò che appare rilevante nel giudizio della Corte è l'interpretazione estensiva del requisito di ricevibilità delle comunicazioni previsto nell'art. 56.6 della Carta. Tale interpretazione, motivata dalla Corte sulla base dell'indigenza dei ricorrenti e della loro condizione di detenuti, sembra assumere anche un ulteriore valore che attiene invece alla ripetitività delle violazioni dei diritti di difesa poste in essere dalla Tanzania. Per essere chiari: attraverso un'interpretazione estensiva del termine temporale previsto nell'art. 56.6, la Corte riesce a sanzionare una condotta illecita ripetitiva dello Stato convenuto che, altrimenti, rischiava di rimanere impunita.

*Luigi Zuccari*

---

<sup>14</sup> Dalla citazione offerta emerge la formulazione ambigua utilizzata dalla Corte che, se da un lato ordina alla Tanzania di restaurare la situazione esistente prima delle violazioni, senza specificare i comportamenti che deve adottare lo Stato convenuto, dall'altro suggerisce alla Tanzania di rilasciare i ricorrenti. L'ambiguità delle misure ordinate dalla Corte è stata, di recente, oggetto di richieste di chiarimento da parte della Tanzania ai sensi dell'art. 28 del protocollo e dell'art. 66 delle regole di procedura. Sulle pronunce della Corte relative a tali richieste di interpretazione si veda il contributo dedicato in questo numero dell'osservatorio.